

La modifica di una clausola di un fondo patrimoniale

Ordinanza n. 32484 del 22/11/2023

È legittimo modificare, successivamente alla sua costituzione, la clausola di un fondo patrimoniale, prevedendo la **possibilità di alienare, ipotecare o dare in pegno beni** del fondo anche senza l'autorizzazione del giudice e pur in presenza di figli minori.



Si tratta della sentenza stabilita dalla Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 32484 del 22 novembre 2023, che riguarda il ricorso presentato da una coppia che nel 2010 aveva costituito un fondo patrimoniale, nel quale aveva conferito la casa familiare.

Il fine del fondo patrimoniale

La Cassazione ha ricordato che il fondo patrimoniale, secondo l'art. 167, viene **costituito al solo fine di soddisfare i bisogni della famiglia**, e che, tale convenzione matrimoniale può essere successivamente modificata derogando alla previsione di cui all'art. 169 cc, solo nei casi di necessità della famiglia e con il comune accordo dei coniugi.



SIMON WealthLex
SOCIETÀ TRA AVVOCATI